



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle imprese

## ***Ministero dello Sviluppo Economico***

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. **0120618 - 16/07/2013** - USCITA

ALL'UNIONCAMERE

*Via e-mail ordinaria*

OGGETTO: Contratti di rete tra imprese agricole (art. 36, c. 5, DL 179/2012) - Richiesta parere.

---

Con messaggio di posta elettronica del 6/06/2013 codesta Unione segnala di avere ricevuto dal direttore generale di Confagricoltura, dr. Luigi Mastrobuono, un parere predisposto dai suoi uffici in cui si esprime l'avviso che sussisterebbero ragioni tecniche per ritenere - alla luce di quanto previsto dall'art. 36, c. 5, del DL 179/2012, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 221/2012, secondo cui: <<Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo>> - non necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata per assolvere gli adempimenti pubblicitari previsti per l'accordo di rete tra imprese agricole (cioè, il suo deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese); ciò, per la specificità del settore agricolo, che avrebbe indotto il legislatore ad introdurre un regime alternativo a quello ordinario.

L'art. 3, c. 4-ter del DL 179/2012 prevede, in tema di adempimenti pubblicitari relativi ai contratti di rete, quanto segue: <<Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 e 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico [ ... ]>>.



Il decreto in ultimo citato, di approvazione del modello standard per la predisposizione del contratto di rete da sottoscrivere con firma digitale o con firma digitale autenticata dei contraenti, non è stato ancora emanato.

Le uniche due modalità di predisposizione del contratto di rete al fine della sua iscrizione nel registro delle imprese espressamente previste dalla legge ed attualmente utilizzabili sono quindi quella per atto pubblico e quella per scrittura privata autenticata.

Secondo Confagricoltura, tuttavia, la formulazione utilizzata nel sopra richiamato art. 36, c. 5, del DL 179/2012 (*<<A fini degli adempimenti pubblicitari .... il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo>>*) andrebbe intesa nel senso che il legislatore abbia voluto creare, per i contratti di rete tra imprese agricole, una modalità ulteriore, consistente nella predisposizione dell'atto su carta (mentre la legge impone ormai per tutti gli atti da iscrivere o depositare nel registro delle imprese la predisposizione con modalità informatica), con sottoscrizione autografa da parte dei contraenti, la cui "autenticità" sarebbe garantita dalla partecipazione alla preparazione dell'atto "di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale" (senza, quindi, l'intervento del notaio che, apponendo la propria sottoscrizione digitale, attesta contestualmente anche di avere verificato l'identità dei soggetti firmatari in forma autografa dell'atto).

La ragione giustificatrice di tale diversa modalità di predisposizione del contratto di rete nel settore agricolo ai fini del suo deposito nel registro delle imprese, sempre secondo gli uffici di Confagricoltura, affonderebbe le sue radici "nella tradizione agraristica, che ha riconosciuto alle organizzazioni sindacali un ruolo, nella contrattazione agraria, non solo di assistenza agli associati, nella definizione e regolamentazione dei loro interessi, ma anche di legittimazione a validare disposizioni convenzionali derogatorie del sistema legale, purché in linea con gli interessi sindacali delle categorie rappresentate (si consideri in proposito l'importanza vitale nel sistema delle relazioni sindacali dell'art. 45 L. 203/82)".

Ciò comporterebbe, secondo i ridetti uffici, che "l'assistenza demandata dall'art. 36 comma 5 alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale in sede di stipulazione del contratto, è un'assistenza che deve esplicarsi in una attività effettiva di consulenza, di indirizzo e di controllo volta a ponderare e valutare gli interessi degli associati. .... La firma che appone l'organizzazione sindacale, pertanto, attesta non solo l'assistenza e quindi la condivisione con l'associato del programma contrattuale, descritto nell'accordo di rete, ma anche la partecipazione diretta degli interessati, culminata con la firma dell'atto .... Pertanto si ritiene che il legislatore abbia creato, per il solo settore agricolo,



un'alternativa alla stipula del contratto di rete per atto pubblico o scrittura privata autenticata (i quali richiedono l'intervento del notaio, o di altro pubblico ufficiale), consentendo alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative la possibilità di assistere le imprese agricole anche in fase di redazione dell'accordo, senza la necessità di una ulteriore autenticazione, sostenendo le ragioni di cui la legge in materia di reti è portatrice, ovvero la semplificazione e l'intento di diffusione dell'istituto".

Chiede codesta Unione di conoscere se questa Amministrazione condivida la proposta lettura delle norme in esame, anche alla luce del fatto che, presso la Camera di commercio di Lecce, già risulta avanzata richiesta di iscrizione di un contratto di rete relativo al settore agricolo predisposto secondo tale modalità "diversificata".

In merito, sembra possibile esprimere le considerazioni che seguono.

Come già evidenziato, la norme che attualmente regolano gli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del REA (*in primis* art. 31, c. 2, della legge 340/2000, e art. 9 del DL 7/2007 e relative norme di attuazione) prevedono che gli stessi siano eseguiti, in ogni caso, secondo modalità informatiche e telematiche.

Gli atti da iscrivere o depositare nel registro delle imprese devono, pertanto, essere documenti "originariamente" informatici (cioè documenti che nascono come informatici), oppure documenti informatici "derivati": cioè, documenti che nascono come cartacei e che, dopo essere stati sottoscritti autografamente dagli obbligati, vengono sottoposti a scansione ottica, con allegazione di una dichiarazione di conformità da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale competente, che sottoscrive a sua volta digitalmente la copia ottica in questione.

Appare da escludere, conseguentemente, sulla scorta delle norme citate, la possibilità di iscrivere nel registro delle imprese, allo stato attuale, un contratto di rete nel settore agricolo predisposto cartaceamente, sottoscritto autografamente dalle imprese contraenti, e la cui copia ottica venga dichiarata conforme all'originale cartaceo dall'Associazione di categoria con apposizione della propria firma digitale.

Nel contempo, le considerazioni appena esposte sembrano spingere ad interpretare la norma in questione (<<Ai fini degli adempimenti pubblicitari . . . il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo>>), al fine, comunque, di darle un significato, nel senso, piuttosto, che si sia voluta creare, per il solo settore agrario, una modalità ulteriore rispetto alle tre previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli



articoli 24 o 25 del Codice dell'amministrazione digitale) consistente nella predisposizione del contratto in modalità informatica, con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza (e sottoscrizione digitale) da parte dell'Associazione di categoria.

La modalità così delineata - alternativa, principalmente, al contratto di rete predisposto in modalità informatica "secondo il modello standard tipizzato" - sembra idonea a riconoscere il ruolo consulenziale e di indirizzo che le organizzazioni professionali dello specifico settore tradizionalmente svolgono nei confronti delle imprese associate, pur garantendo, nel contempo, il rispetto delle formalità generali sottese agli adempimenti in questione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio', written in a cursive style.